

## REGOLAMENTO (CE) N. 2351/97 DELLA COMMISSIONE

del 27 novembre 1997

che sospende il dazio doganale preferenziale e ripristina il dazio della tariffa doganale comune all'importazione delle rose a fiore piccolo originarie del Marocco

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 4088/87 del Consiglio, del 21 dicembre 1987, che stabilisce le condizioni di applicazione dei dazi doganali preferenziali all'importazione di alcuni prodotti della floricoltura originari di Cipro, di Israele, della Giordania e del Marocco, nonché della Cisgiordania e della Striscia di Gaza<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1300/97<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 5, paragrafo 2, lettera b),

considerando che il regolamento (CEE) n. 4088/87 stabilisce le condizioni per l'applicazione di un dazio doganale preferenziale per le rose a fiore grande, la rose a fiore piccolo, i garofani a fiore singolo (standard) e i garofani a fiore multiplo (spray) entro il limite di contingenti tariffari aperti annualmente per l'importazione nella Comunità di fiori freschi recisi;

considerando che il regolamento (CE) n. 1981/94 del Consiglio<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1667/97 della Commissione<sup>(4)</sup>, determina l'apertura e le modalità di gestione dei contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti originari di Cipro, dell'Egitto, di Israele, di Malta, del Marocco, della Cisgiordania e della Striscia di Gaza, della Tunisia e della Turchia, nonché le modalità relative alla proroga o di adattamento di tali contingenti;

considerando che il regolamento (CE) n. 2350/97 della Commissione<sup>(5)</sup> ha fissato i prezzi comunitari alla produzione e all'importazione per i garofani e le rose per l'applicazione del regime;

considerando che il regolamento (CEE) n. 700/88 della Commissione<sup>(6)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2062/97<sup>(7)</sup>, ha precisato le modalità di applicazione del regime di cui si tratta;

considerando che i tassi rappresentativi di mercato, definiti all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio<sup>(8)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE)

n. 150/95<sup>(9)</sup>, sono utilizzati per convertire gli importi espressi nelle monete dei paesi terzi e servono come base per la fissazione del tasso di conversione agricolo delle monete degli Stati membri; che le modalità di applicazione e di determinazione delle suddette conversioni sono state stabilite dal regolamento (CEE) n. 1068/93 della Commissione<sup>(10)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1482/96<sup>(11)</sup>;

considerando che, in base alle constatazioni effettuate conformemente al disposto dei regolamenti (CEE) n. 4088/87 e (CEE) n. 700/88, si può concludere che le condizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 4088/87 sono soddisfatte per la sospensione del dazio doganale preferenziale per le rose a fiore piccolo originarie del Marocco; che occorre quindi ripristinare il dazio della tariffa doganale comune;

considerando che il contingente relativo ai suddetti prodotti si riferisce al periodo dal 1° novembre 1997 al 31 ottobre 1998; che, pertanto, la sospensione del dazio preferenziale e il ripristino del dazio della tariffa doganale comune si applicano al massimo fino alla fine di questo periodo;

considerando che nel periodo intercorrente tra due riunioni del comitato di gestione spetta alla Commissione adottare tali misure,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### Articolo 1

Per le importazioni delle rose a fiore piccolo dei codici NC ex 0603 10 11 e ex 0603 10 51 originarie del Marocco, il dazio doganale preferenziale fissato dal regolamento (CE) n. 1981/94 è sospeso ed è ripristinato il dazio della tariffa doganale comune.

#### Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

(<sup>1</sup>) GU L 382 del 31. 12. 1987, pag. 22.

(<sup>2</sup>) GU L 177 del 5. 7. 1997, pag. 1.

(<sup>3</sup>) GU L 199 del 2. 8. 1994, pag. 1.

(<sup>4</sup>) GU L 236 del 27. 8. 1997, pag. 3.

(<sup>5</sup>) Vedi pagina 60 della presente Gazzetta ufficiale.

(<sup>6</sup>) GU L 72 del 18. 3. 1988, pag. 16.

(<sup>7</sup>) GU L 289 del 22. 10. 1997, pag. 1.

(<sup>8</sup>) GU L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.

(<sup>9</sup>) GU L 22 del 31. 1. 1995, pag. 1.

(<sup>10</sup>) GU L 108 dell'1. 5. 1993, pag. 106.

(<sup>11</sup>) GU L 188 del 27. 7. 1996, pag. 22.